



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale

Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905 fax 06/4871073
Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 41
7 MAGGIO 2015

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

Funzione pubblica. La direttiva del ministero della Salute dopo il semaforo rosso alla circolare 2/14

Visite mediche, assenze imputate a malattia

Paola Cosmai

Con la direttiva 24 aprile 2015, n. 0014368, il ministero della Salute corre ai ripari dopo l'annullamento da parte del Tar Lazio (sentenza 5714/15) della circolare 2/14 del Dipartimento della Funzione pubblica.

Si tratta della circolare con cui il Dipartimento ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 55 septies, comma 5 ter, del Dlgs 165/01 (introdotto dalla riforma di cui alla legge

125/13), i pubblici dipendenti con necessità di eseguire **visite mediche** di controllo, in assenza di patologie in atto, dovessero fruire dei tre giorni di permesso per gravi motivi

PER IL TAR LAZIO

In attesa della contrattazione collettiva, possibile la fruizione di tre giorni di permessi in assenza di patologie in atto

personali ovvero di altre tipologie di permesso variamente denominate dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Il nuovo atto di indirizzo, ripercorrendo gli snodi fondamentali della sentenza 5714/15, pur premettendo che essa non risulta ancora passata in giudicato e, pertanto, suscettibile di riforma, evidenzia che allo stato essa è non di meno immediatamente esecutiva.

Pertanto, in attesa delle modifiche contrattuali della di-

sciplina dell'istituto in questione, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici del personale dipendente del ministero della Salute dovranno essere imputate a malattia secondo i criteri e le modalità già applicate in precedenza, secondo la prassi amministrativa e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi prima della circolare 2/14.

La recente direttiva ministeriale è stata inviata per conoscenza anche al dipartimento della Funzione pubblica e all'Aran, evidentemente per sollecitarne un intervento, il quale non potrà che sfociare nella convocazione di un tavolo di trattativa per la modifica della parte normativa del contratto interessato, dal momento che secondo il regime delle fonti di cui all'articolo 2 del Dlgs 165/01, confermato anche dal richiamo contenuto nell'articolo 55 septies, comma 5 ter, la disciplina della materia è riservata alla contrattazione collettiva nazionale e non alla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



